

# TI\_GERICHTE 15.2001.166 vom 22. Mai 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-05-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2001.166](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.166)

FR: TI\_GERICHTE 15.2001.166 du 22 mai 2001

IT: TI\_GERICHTE 15.2001.166 del 22 maggio 2001

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

RFF):

### E. 2

Nel caso di specie con la propria domanda di esecuzione 6 luglio 2000 il creditore procedente \_\_\_\_\_ ha chiesto l'estensione del pegno alle pigioni relative allo stabile di cui alla part. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_. Di conseguenza l'amministrazione è passata, partire da tale data, all'UEF di Bellinzona il quale, in applicazione dell'art. 94 cpv. 2 RFF, l'ha affidata alla \_\_\_\_\_. I proprietari del fondo, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, sono stati avvisati il 21 luglio 2000 circa l'incasso delle pigioni da parte dell'UEF di Bellinzona, mentre analoga comunicazione agli inquilini è stata inviata il 28 agosto 2000. Di conseguenza le fatture della ditta \_\_\_\_\_, essendo riferite a prestazioni relative ad un periodo precedente l'avvio della procedura esecutiva, non rientrano negli interventi di amministrazione di competenza dell'UEF di Bellinzona e non possono quindi essere accollate all'esecuzione in oggetto. In particolare una fattura di fr. 1'906.40 si riferisce ad interventi effettuati nell'abitazione di \_\_\_\_\_ il 21 aprile 1999. Per quanto concerne invece la fattura di fr. 199.60 della ditta \_\_\_\_\_ riferita alla sostituzione del cilindro, la stessa non andrebbe pagata, in quanto si tratta di un intervento ordinato dagli escussi, i quali non hanno più la facoltà d'intervenire autonomamente nell'amministrazione dell'immobile in virtù dell'art. 94 cpv. 1 RFF. Ritenuto tuttavia che nelle proprie osservazioni l'UEF di Bellinzona ha affermato di aver già pagato la fattura in oggetto e che la sostituzione del cilindro è stata effettuata a favore di un inquilino dello stabile, si prescinde dall'accollare tale spesa agli escussi. Si ricorda comunque ai ricorrenti che in futuro dovranno astenersi da qualsiasi ingerenza nell'amministrazione dell'immobile part. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_, la cui amministrazione compete unicamente all'UEF di Bellinzona. Lo stesso dicasi per la stipulazione di nuovi contratti di locazione.

### E. 3

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ contestano la decisione dell'UEF di Bellinzona di sostituire la caldaia dello stabile non ritenendo trattarsi di un intervento urgente. Orbene dagli atti si evince che la sostituzione della caldaia si è resa necessaria dopo che i tecnici della ditta \_\_\_\_\_, incaricati dalla \_\_\_\_\_, hanno constatato l'impossibilità di procedere ad una riparazione della stessa. Di conseguenza, per evitare di lasciare gli inquilini senza riscaldamento ed acqua calda si è proceduto in data 15 febbraio 2001 alla sostituzione della caldaia. Tale agire è da ritenere corretto, rientrando la riparazione in questione tra gli

interventi urgenti di cui all'art. 94 cpv 1 secondo periodo RFF.

**E. 4**

Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione all'UEF di Bellinzona Per la Camera di  
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.